

Civile Ord. Sez. 5 Num. 26915 Anno 2026
Presidente: DI MARZIO PAOLO
Relatore: LUME FEDERICO
Data pubblicazione: 15/10/2026

Redditometro -
Imprenditore agricolo -
Applicabilità - Limiti.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1699/2020 R.G. proposto da:

SCROFANI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Randazzo e dall'avv. Marcello Magnano di San Lio, in forza di procura speciale per notaio Giovanni Livia in data 19.12.2019, rep. 49788;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3811/2019 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata in data 18/06/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2026 dal consigliere Federico Lume.

FATTI DI CAUSA

1. Con avviso di accertamento sintetico n. RJT010100807/2008 emesso per l'anno di imposta 2003 l'Agenzia delle entrate recuperava a imposizione maggior Irpef nei confronti di Giuseppe Scrofani in base ad investimenti patrimoniali realizzati negli anni dal 2001 al 2005.

La Commissione tributaria provinciale di Ragusa accoglieva il ricorso mentre la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglieva l'appello erariale, rigettando l'originario ricorso.

In particolare la CTR evidenziava che nell'avviso si dava atto che il contribuente aveva effettuato investimenti patrimoniali in compartecipazione con il coniuge di euro 607.216,81; che egli, sempre in compartecipazione con il coniuge, aveva stipulato un contratto di finanziamento fondiario ed effettuato acquisti di beni per lo svolgimento dell'attività di agricoltore e allevatore nonché di un autoveicolo, senza fornire alcuna prova della capacità economica giustificativa.

2. Il contribuente ha proposto, contro tale decisione, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso è stato fissato ex art. 380-*bis*.1 c.p.c. per l'adunanza camerale del 17/09/2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; egli censura la decisione della CTR laddove ha dato rilevanza, ai fini dell'accertamento sintetico, ad acquisti di beni funzionali all'attività di coltivazione e di allevamento, pacificamente svolta dal contribuente, e quindi non «estranei alla configurazione reddituale (reddito fondiario) prospettata dal contribuente», e ciò in riferimento agli acquisti di

materie prime per euro 26.189,00 e alla restituzione del finanziamento fondiario per l'acquisto del terreno agricolo asservito all'attività di coltivazione e allevamento del bestiame.

1.1. Il motivo è fondato.

Cass. n. 12192/2002 ha affermato che, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'amministrazione delle finanze può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale - determinati in base agli estimi catastali - del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (disponibilità di autoveicoli non inerenti all'attività agricola, tenore di vita, ecc.) si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l'imponibile complessivo. In tale arresto si evidenziava anche la portata della sentenza della Corte Costituzionale n. 377 del 1995 per la quale il tenore di vita del contribuente «sproporzionato rispetto al dichiarato» non può dar luogo ad ulteriori accertamenti ove si tratti di reddito esclusivamente fondiario inerente a terreni (dominicali o agrari) e questo risulti correttamente quantificato, senza che ricorrano ulteriori elementi di prova di esistenza di altre o diverse fonti reddituali. Analogamente Cass. n. 6952/2006; Cass. n. 22426/2016; Cass. n. 10385/2009; Cass. n. 23497/2016.

Cass. n. 7005/2003 e Cass. n. 7008/2003 hanno ribadito che in caso di contribuente dedito all'attività agricola che dichiari redditi fondiari, per i redditi diversi da questi ultimi l'ufficio possa far ricorso all'accertamento sintetico, precisando che «è beninteso possibile che il reddito fondiario dichiarato, in quanto determinato secondo la rendita catastale e, quindi, secondo un criterio fittizio, sia inferiore rispetto a quello effettivamente ricavato dal contribuente; in tale circostanza, tuttavia, quest'ultimo, a fronte dell'eventuale accertamento dell' Ufficio

può sempre dimostrare, ai sensi dell'art. 38 comma 6 del DPR 600/73, che il maggior reddito determinato sinteticamente deriva dallo sfruttamento del fondo e che non è pertanto tassabile».

Ai fini dell'utilizzazione del metodo sintetico, nei confronti dell'agricoltore, occorre quindi che sia data rilevanza ad elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (come, per esempio, la disponibilità di autoveicoli non inerenti all'attività agricola, il tenore di vita, ecc.), il che appare del resto conforme al principio per cui i beni strumentali all'esercizio dell'impresa non rilevano ai fini dell'accertamento sintetico.

La CTR non sembra aver tenuto conto di tali principi laddove con motivazione apodittica ha indicato il testo dell'art. 38 e la ricorrenza dei relativi presupposti pur dando atto che gli elementi presuntivi erano dati dalle spese per il finanziamento fondiario e dagli acquisti effettuati per lo svolgimento dell'attività di agricoltore e di allevatore.

2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 c.c.; si deduce che in relazione all'elemento indiziario dell'autoveicolo, il cui costo era stato erratamente considerato in base al prezzo convenzionale risultante da Quattroruote, esso non era stato acquistato ma acquisito in leasing e quindi con un costo diverso.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., in quanto la CTR non ha considerato che l'autoveicolo era stato acquisito in leasing e non in proprietà per cui l'esborso non era avvenuto in una unica soluzione ma a rate.

2.1. Il terzo motivo appare da esaminare preventivamente ed è fondato, con assorbimento del secondo.

La CTR, pur dando atto che la CTP aveva ritenuto rilevante la circostanza che l'autovettura (il cui acquisto era stato considerato tra gli investimenti patrimoniali) in realtà non era stata oggetto di compravendita ma di leasing con un conseguente costo diverso da quello indicato nell'avviso, ha poi del tutto omissso di esaminare tale circostanza, potenzialmente decisiva, nel corpo della motivazione.

3. Concludendo il ricorso deve essere accolto quanto al primo e terzo motivo, con assorbimento del secondo, e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 17 settembre 2026.

Il Presidente

Paolo Di Marzio